

Dall'Ufficio Legislativo federale

In sostituzione ed integrazione dei contenuti al comma 3 dell'articolo 184 si propone quanto segue:

In considerazione della disciplina degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui all'art. 107, co. 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali" conformemente ai criteri individuati dalla Corte di Giustizia Europea in merito alle procedure relative all'assegnazione dei titoli di cui al comma 682, dell'art. 1 della legge 145 del 2018 e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato in materia di concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e, le suddette procedure sono rinviate fino al termine previsto dal citato comma 682 e comma 683 nell'articolo 1 della legge 145 del 2018.

In attesa della successiva riorganizzazione posticipata in ragione della necessità di superamento dell'attuale situazione economico finanziaria delle aziende, a causa della pandemia in corso, quale presupposto necessario per l'esperimento di procedure competitive, ai sensi del diritto europeo ed in coerenza con il piano degli aiuti in ambito nazionale ed europeo, la durata delle concessioni demaniali in essere, con finalità turistico ricreativa, comunque rilasciate, nella titolarità delle imprese balneari è automaticamente posticipata al 2033, con obbligo per gli enti gestori di rilascio di conformi atti ricognitivi.

Sono conseguentemente annullate le procedure relative al recupero ed alla riassegnazione delle aree oggetto delle suddette concessioni nonché i procedimenti avviati di decadenza se non definiti con sentenza passata in giudicato nonché prorogato per la stessa durata ogni atto complementare al titolo concessorio o funzionale all'esercizio dell'attività dell'azienda.